

COMUNE DI CHIETI

VI SETTORE
SERVIZIO POLITICA PER LA CASA

AVVISO PUBBLICO

PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - ANNO 2018

SI RENDE NOTO

Che in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 744 del 28.09.2018, a far data dalla pubblicazione del presente avviso, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi a valere sulle risorse assegnate al "Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli" di cui al Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, art.6, comma 5, convertito con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124 e Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31 maggio 2018 (G.U.R.I. n. 166 del 19/07/2018) - Anno 2018

DEFINIZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE

E' intesa morosità incolpevole la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare da ricondurre ad una delle seguenti cause:

perdita del lavoro per licenziamento, accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro, cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale, mancato rinnovo di contratto a termine o di lavori atipici, cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente, malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali

CRITERI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI

Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Reddito I.S.E. non superiore ad € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con valore I.S.E.E. non superiore ad €26.000,00;
- b) Destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per convalida;
- c) Titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) con residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- d) Cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Ciascun Comune verifica inoltre che il richiedente, ovvero i componenti del nucleo familiare, non siano titolare di diritto di proprietà, usufrutto ad uso nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata non può superare l'importo

di €12.000,00 in relazione alle seguenti caratteristiche:

- a) Fino ad un massimo di €8.000,00 per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio immobile;
- b) Fino ad un massimo di € 6.000,00 per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- c) Assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d) Assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di €12.000,00.

I contributi di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti dal comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.

Costituiscono priorità per l'accesso le seguenti condizioni:

- a) Inquilini, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato;
- b) Inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- c) Inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell'alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio immobile.

CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

L'Ufficio per le Politiche per la Casa procederà alla formazione della graduatoria delle domande

In caso di posizioni a parità di punteggio si procederà secondo l'ordine di priorità di presentazione della domanda di partecipazione.

Permanendo posizioni di pari punteggio, si provvede a sorteggiare le domande con pari ordinamento.

Non si procederà a stilare graduatoria, ma solo all'ammissione al contributo, allorché le domande pervenute siano relative nel loro complesso ad importo inferiore a quello assegnato dalla Regione Abruzzo al Comune di Chieti

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al beneficio devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di CHIETI **entro il termine del 31/12/2018**. I moduli per la presentazione delle domande sono disponibili presso l'ufficio Politiche della Casa sito in V.le Amendola 53;

ULTERIORI DISPOSIZIONI E CONTROLLI

Il Comune al termine dell'istruttoria delle domande e della verifica sul possesso dei requisiti previsti, comunicherà ai beneficiari l'avvenuta ammissione al contributo o l'eventuale esclusione dallo stesso. Eventuali osservazioni avverso tale provvedimento, potranno essere presentate, entro il termine di 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione; decorso tale termine il provvedimento si intende definitivo.

L'erogazione del contributo avverrà a seguito di controlli disposti dall'Ufficio circa la veridicità di quanto dichiarato dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare. Il Comune si riserva di richiedere in qualunque momento la documentazione relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate.

Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi di legge (art. 75 e 76 del DPR 28.12.2000, n.445) e le relative richieste saranno escluse dai benefici.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente avviso, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia, nonché alle norme del diritto privato.

CHIETI, 09/11/2018

IL DIRIGENTE
ARCH. SILVANA MARROCCO